



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G

e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it



Circ. n. 21

Benevento, 27/09/2022

Ai Sigg.ri docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

Al sito web

Agli atti

Oggetto: compilazione del registro di classe e del registro personale del docente (RE). Chiarimenti normativi e giurisprudenziali.

Il Registro Elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo, ha necessità di essere regolarmente e tempestivamente aggiornato da parte di tutti i docenti. Questo è quanto prevede la normativa vigente, anche a seguito di un insieme di norme e di pronunce giurisprudenziali che attribuiscono allo stesso, pure indirettamente ed in forma estensiva della normativa vigente, forma di atto pubblico. Esso va costantemente aggiornato nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte ed orali, degli argomenti delle lezioni e dei compiti assegnati, da svolgere a casa da parte degli alunni. Al pari, dunque, di quello che si definisce "Registro di Classe" e, a seguito di varie sentenze della Corte di Cassazione, anche di quello che si definiva "Giornale del Professore".

"Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografati, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni"; il citato articolo è stato dapprima abrogato dall'art. 24 del D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133. Successivamente, l'art. 3, comma 1 bis, D.L. 22.12.2008, n. 200, così come modificato dalla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ne ha disposto la riviviscenza, sopprimendo la relativa voce dall'allegato A annesso al D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147). I Giudici, con la sentenza della Corte di Cass. Pen., Sez. V, 4.06.2021 n. 34479, hanno osservato come anche il registro del professore rientri pienamente nell'accezione di "giornale di classe" di cui all'art. 41 r.d. 965/1924; in quest'ultimo "vengono annotate le assenze, le attività svolte, i voti o le materie spiegate, e quindi tutte le attività compiute dal pubblico ufficiale che attesta" e, come sottolinea la Corte di Cassazione, "fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti". La stessa Corte aveva confermato questo orientamento già in altre occasioni e, precisamente, con le sentenze: Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890; Cass., Sez. 5, n. 12726 del 06/11/2000, Rv. 218547. Similmente, come sul giornale di classe, anche sul registro personale del professore vengono annotate le attività compiute dal docente, nel corso delle sue lezioni, nonché tutti i fatti avvenuti in sua presenza. La sentenza della Corte di Cass. Pen., Sez. V, 4.06.2021 n. 34479 ricorda che "il registro di classe ed il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti". La definizione e la efficacia dell'atto pubblico, si legge nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241, sono individuate, rispettivamente, dall'articolo 2699 c.c. – secondo il quale "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato" – e dall'articolo 2700 c.c. – a norma del quale "l'atto pubblico fa piena

C.V.



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G

e-mail bnic84500g@istruzione.it - pec bnic84500g@pec.istruzione.it



prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241, torna sulla differenza tra il registro di classe ed il giornale del professore: il primo è disciplinato dal Regio Decreto n. 965 del 1924, articolo 41; come detto, in esso vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli alunni, ed ha la funzione di annotare i provvedimenti disciplinari, i compiti assegnati e il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze degli alunni e le giustificazioni. Insieme al giornale del professore, esso attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe. Il registro di classe è visionabile da tutti gli alunni della classe. Il giornale del professore o registro del professore è un documento in dotazione ad ogni singolo insegnante, nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni alunno nella propria materia. Detti documenti, quindi, devono essere equiparati nella valutazione normativa quali strumenti provenienti entrambi da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita comportamentale degli alunni, sia all'interno della propria classe che dell'istruzione scolastica in generale.

Alla luce di quanto finora esposto in termini normativi e giurisprudenziali, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare alle SS.LL. che:

- il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal docente ed è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti;
- il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità; pertanto, ogni docente avrà cura di svolgere tale mansione di verbalizzazione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password di accesso, senza condividerla con nessuno;
- la mancata veridicità di quanto verbalizzato si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90, che consente, a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui gli stessi registri e i verbali devono essere producibili in copia;
- la firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed è espletato in classe;
- gli argomenti delle lezioni svolte ed i compiti assegnati, da svolgere a casa, devono essere chiaramente e tempestivamente riportati nel registro di classe e nel "giornale del docente" (RE) da parte di tutti gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e nel "giornale del docente" (RE) da parte di tutte le insegnanti della scuola primaria.

Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Edoardo CITARELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs.n. 39 del 1993